# Linee Guida in materia di formazione per il Lavoro:

Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015

Adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato – Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato, in attuazione dell'art. 46, co. 1, del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e D.M. 12 ottobre 2015

#### **Premessa**

Il D.M. del 12 ottobre 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dato attuazione all'art. 46, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, definendo gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato.

La presente Delibera di Giunta Regionale definisce gli standard formativi e i criteri generali per le seguenti tipologie di apprendistato:

- 1) Apprendistato per la qualifica e il diploma, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81 del 2015;
- 2) Apprendistato di alta formazione e ricerca.

#### **Definizioni**

Ai fini della presente D.G.R. si intendono per:

- a) «istituzioni formative»:
- 1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
- 2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005 e relativa disciplina regionale;
- 3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 e relativa disciplina regionale;
- 4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
- 5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
- 6) le Università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- 7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;
- c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

#### Requisiti del datore di lavoro

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 81/2015, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi a, b e c dell'art. 3

# Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

#### Destinatari, finalità e istituzioni formative

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale persone che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per l'apprendistato di primo livello possono essere attivati i seguenti percorsi:

Percorso	Finalità	Istituzioni formative
Qualifica e diploma professionale	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali relative ad un profilo formativo presente nel repertorio regionale dell'offerta formativa di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13	- Istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR n. 195 del 19 aprile 2012 e ss.mm.ii. "Linee Guida per il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" Istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'accordo territoriale fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di formazione sussidiaria
Anno integrativo	Il percorso è funzionale alla frequenza dell'anno integrativo ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6 del D.lgs 226 del 2005.	- Istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR n. 195 del 19 aprile 2012 e ss.mm.ii. "Linee Guida per il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)"; - Istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'accordo territoriale fra Regione e USR erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Diploma di istruzione secondaria superiore	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di un titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi.	Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado
Certificato di specializzazione tecnica superiore	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008.	Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008.

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015, l'istituzione scolastica o formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e compilano il dossier individuali, allegati del decreto interministeriale e recepiti con il presente provvedimento.

In assenza di recepimento della disciplina specifica sull' apprendistato all'interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.

# Durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - non può essere inferiore a 6 mesi. La durata massima è definita in base al titolo da conseguire e, nello specifico:

- Per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale non può essere superiore a tre anni;
- Per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale, non può essere superiore a quattro anni. Per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale e intendano conseguire un diploma di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente, la durata massima è di un anno;
- Per il diploma di istruzione secondaria superiore la durata massima è di quattro anni;
- Per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, c. 6 del d.lgs. n. 226 del 2005, la durata massima è di due anni;
- Per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore la durata massima è di un anno.

La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione e formazione professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- b) nel caso in cui, al termine dei percorsi descritti al primo capoverso, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del d.lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva

dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015.

#### Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna

Il piano formativo individuale, di cui all'allegato 1A del Decreto Interministeriale e allegato alla presente delibera, stabilisce il contenuto e la durata della formazione.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa. Tale articolazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

I limiti della formazione esterna all'azienda ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale, sono:

Tipologia percorso	Percentuale massima dell'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale	Massimo <sup>1</sup> 60% per il primo e secondo anno; Massimo 50% per il terzo e quarto anno.
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	Massimo 70% per il secondo anno - massimo 65% per il terzo, quarto e quinto anno
Anno integrativo per l'accesso all'esame di stato	Massimo 65%
Istruzione per gli adulti	Il 60% dell'orario definito da accordi con strutture formative- (Percorsi di I Livello che si integrano con IeFP) - 70% (I periodo didattico) - 65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello)
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore	Massimo 50%

Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.

Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della qualifica o il diploma di Istruzione e Formazione Professionale, certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso, appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.

La progettazione del Piano Formativo Individuale deve essere realizzata dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando il titolo da ottenere al termine del percorso.

### Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca

#### Destinatari, percorsi e istituzioni formative

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 81/2015 le persone di età compresa tra i **18** e i **29 anni** in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di

<sup>1</sup> La percentuale considerata è come da norma.

specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

I percorsi formativi con questa tipologia di apprendistato sono attivabili per il conseguimento dei seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
- Lauree Triennali e Magistrali;
- Master di I e II Livello;
- Dottorati di ricerca;
- Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
- Attività di Ricerca;
- Accesso alle professioni ordinistiche.

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D. Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e il dossier individuale allegati al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

#### Durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca.

La durata non può essere superiore a tre anni.

NOTA: la Regione può prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

#### Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna

Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato per alta formazione e ricerca sono i seguenti:

- per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;
- per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.

I limiti previsti per la formazione esterna sono i seguenti:

Percorsi ITS	Massimo <sup>2</sup> 60% della Formazione Ordinamentale
Lauree, Master, Dottorati, AFAM	Massimo 60% - Del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei CFU di ciascun insegnamento universitario.

<sup>2</sup> La percentuale considerata è come da norma.

Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche	Formazione esterna: non obbligatoria.
Apprendistato per l'attività di ricerca	Formazione interna: minimo 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

I principi regolatori della Formazione e gli standard formativi sono contenuti, così come definito all'art. 5 del Decreto Interministeriale, nel Piano Formativo Individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### Piano formativo individuale e registrazione della formazione

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A del decreto interministeriale e che costituisce parte integrante della presente Delibera di Giunta Regionale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi in apprendistato e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
- 4. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
- 5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa.

Nello specifico, la registrazione di cui al precedente punto 5.1 sarà acquisita nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Nelle more della predisposizione del "Fascicolo elettronico del lavoratore" la registrazione è effettuata sul libretto formativo del cittadino oppure su un documento equivalente che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo di cui al decreto Min. Lavoro del 10 ottobre 2005.

#### Modalità di finanziamento

La Regione finanzia con le risorse annualmente stanziate la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato.

#### Certificazione delle competenze

Le competenze di base e traversali eventualmente acquisite dall'apprendista potranno essere certificate, secondo gli standard e modalità definiti dalla Regione, validazione e certificazione delle Competenze, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L. 92/2012 e dal successivo d. lgs. n. 13/2013.

# Ispezioni e Controlli La Regione Campania effettua i controlli di competenza nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

#### **ALLEGATI**

#### Allegato 1) Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'avoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

VISTA norma regionale sull'apprendistato LR 20/2012.

#### Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a*), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

#### [Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]

Tutto ciò premesso

#### Le Parti convengono quanto segue

#### Art. 1 Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi:

#### [specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ovvero apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015] attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

#### Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

#### [specificare:

- apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,*
- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi,

- apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
- apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
- apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale,
- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
- apprendistato per attività di ricerca
- apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]
- 2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.
- 3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.
- Art. 3 Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
- 1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato:

- i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25,
- i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
- 2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.
- 3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
  - a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
  - b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
  - c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
  - d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
- 4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.
- 5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
- 6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. unità.
- 7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

#### [specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento

#### Art. 4 Piano formativo individuale

- 1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
- 2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
- 3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### Art. 5 Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

- 1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- 2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
- 3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
- 4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

#### Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze

In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;

- i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
- 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
- 3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
- 4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

- 5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. *3, comma 6,* del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, dovrà comunque contenere:
- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- 6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

#### Art. 7 Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

#### Art. 8 Decorrenza e durata

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante

Firma del datore di lavoro

dell'istituzione formativa

#### **ALLEGATI**

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

fonte: http://burc.regione.campania.it

## Allegato 1.a) PIANO FORMATIVO INVIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in	qualità di apprendista di	

#### SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor aziendale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<ul> <li>☑ dipendente a tempo determinato (scadenza contratto:/)¹</li> <li>☑ lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto:/)¹</li> <li>☑ dipendente a tempo indeterminato</li> </ul>
	② titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento	= 5.55.5. 5, 300 by furniture conditional
o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	
	1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

#### SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di	
frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor formativo (redigente il PFI)	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<ul> <li>dipendente a tempo determinato (scadenza contratto:/)1</li> <li>lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto:/)1</li> <li>lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto:/)1</li> <li>dipendente a tempo indeterminato</li> <li>titolare/socio/familiare coadiuvante</li> </ul>
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	
<sup>1</sup> La scadenza del conti	ratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA <sup>2</sup>	
Dati Anagrafici	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza	
permesso di soggiorno	
(nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP
	Comune e Provincia
Domicilio	
(se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP
(se unreferre dana residenza)	Comune e Provincia
Telefono e Cellulare	
E-mail	
Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Fo	ormazione professionale
Diploma di scuola secondaria di	
primo grado (anno di conseguimento	
e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria	
superiore (tipologia, anno di	
conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e	
formazione professionale e	
specializzazioni IFTS (tipologia, anno	
di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM	
e ITS (tipologia, anno di	
conseguimento e	
istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni	
professionali o attestazioni di ogni	
ordine o grado (tipologia, anno di	
conseguimento e istituto rilasciante) <sup>3</sup> Percorsi di istruzione o formazione	
professionale di ogni ordine o grado	
non conclusi	

Ulteriori esperienze\_

e anno di frequenza

Ultima annualità di studio frequentata

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

 $<sup>^3</sup>$  Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

Alternanza/Tirocini/Stage	dal/ al/_ 	/ presso	scrizione	
Apprendistato		/ presso		
Lavoro		/ presso		
Altro specificare				
Validazione di competenze in	Validazione di competenze in ingresso <sup>4</sup>			
Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione  Descrizione delle evidenze				
acquisite e delle valutazioni  Descrizione delle competenzi				
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale				
<sup>4</sup> Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.				
Aspetti contrattuali				
Data di assunzione				

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  (specificar  apprendistato finalizzato al conseguimento di un diplo Repubblica15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi dec (specific  apprendistato finalizzato al conseguimento di una spe del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008  (specificare  apprendistato per il corso annuale integrativo per l'am decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della (specificare  apprendistato finalizzato al conseguimento di una qua (specificare	ecializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente
Repubblica15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi dec (specificare)  apprendistato finalizzato al conseguimento di una spedel Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008  (specificare)  apprendistato per il corso annuale integrativo per l'am decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della (specificare)  apprendistato finalizzato al conseguimento di una qua (specificare)  apprendistato finalizzato al conseguimento di un diplo Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008  (specificare)	creti applicativi icare
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008  (specificare	nmissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del o di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta a legge 30 dicembre 2010, n. 240 alificazione dell'alta formazione professionale regionale bma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del
<ul> <li>apprendistato per il corso annuale integrativo per l'am decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226</li> <li>apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della (specificare</li></ul>	o di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta a legge 30 dicembre 2010, n. 240  alificazione dell'alta formazione professionale regionale  oma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della (specificare	o di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta a legge 30 dicembre 2010, n. 240) alificazione dell'alta formazione professionale regionale) oma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del
formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della (specificare	a legge 30 dicembre 2010, n. 240  alificazione dell'alta formazione professionale regionale  boma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del
(specificare	oma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare	·
apprendistato per attività di ricerca	
specificare	)
apprendistato per il praticantato per l'accesso alle profes specificare	
Durata del contratto (in mesi) <sup>5</sup>	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso
	A conclusione del contratto
Mansioni	
Tipologia del contratto	<ul><li>☑ Tempo pieno</li><li>☑ Tempo parziale (specificare</li></ul>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

## SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso	
[PRIMA/SECONDA] ANNUALITÀ dal/ al/	

#### 4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento <sup>6</sup>	Descrizione <sup>7</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		in aula, on the job, action learning e-learning/fad, esercitazione individuale esercitazione di gruppo, visite aziendali altro (specificare)	
		in aula, on the job, action learning e-learning/fad, esercitazione individuale esercitazione di gruppo, visite aziendali altro (specificare)	

Totale formazione interna (A)	
Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)	
Complessivo dei crediti formativi (B)	
Percentuale formazione interna (B/A* 100)	

\_

#### 4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento <sup>6</sup>	Descrizione <sup>7</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		in aula, on the job, action learning e-learning/fad, esercitazione individuale esercitazione di gruppo, visite aziendali altro (specificare)	
		in aula, on the job, action learning e-learning/fad, esercitazione individuale esercitazione di gruppo, visite aziendali altro (specificare)	

Totale formazione esterna (C)	
Monte ore/monte ore per numero complessivo dei	
crediti formativi (B)	
Percentuale formazione esterna (B/C* 100)	

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

#### 4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro
		Totale (D)  Monte lavoro annuo (E)
Durata oraria giornaliera media <sup>8</sup>		
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda de frequenza, in base alla settimana, al o all'anno lavorativo.		
<sup>8</sup> Al netto delle pause meridiane.  RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA] ANNUALIT  Totale formazione interna (A)  Totale formazione esterna (C)  Totale formazione formale (A+C)  Monte ore (B) = (A+C)  Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D) <sup>9</sup>	'A'	
<sup>9</sup> Calcolo applicabile solo nei casi di valorizza crediti.	izione in ore della formazione for	male, non nei casi di valorizzazione in
SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti		
Criteri e modalità della valutazion intermedia e finale degli apprendin previsto, dei comportamenti, nonch misure di riallineamento, sostegno anche nei casi di sospensione del giu	nenti e, ove é le relative e recupero,	

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista<sup>10</sup> Firma del datore di lavoro Firma del legale rappresentante

dell'istituzione formativa

#### Allegato 1.b Schema di dossier individuale

#### **DOSSIER INDIVIDUALE**

Relativo all'apprendista

#### a) Documenti generali dell'apprendista

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

#### b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

- i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
- ii. Evidenze:
  - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie
  - Documento di trasparenza
  - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
  - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

#### c) Attestazioni

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale

#### DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO

#### **SEZIONE 1 - APPRENDISTA**

E-mail

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	
SEZIONE 2 – TUTOR FORMA	ATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	
SEZIONE 3 – TUTOR AZIEND	DALE
Cognome e Nome	
Codice fiscale	

#### SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso			
[PRIMA/SECONDA] ANNUALITÀ dal/ al/ Tot. ore frequenza del monte ore d formazione interna ed esterna (%):			
4 1 Risultati di apprendimento della formazione interna			

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<ul> <li>colloquio tecnico</li> <li>osservazione on the job</li> <li>prova prestazionale/simulata individuale</li> <li>prova prestazionale/simulata di gruppo</li> <li>project work</li> <li>peer review</li> <li>altro (specificare)</li> </ul>	A B C D¹  A B C D  A B C D  specificare eventuali misure di recupero	A B C D
	<ul> <li>colloquio tecnico</li> <li>osservazione on the job</li> <li>prova prestazionale/simulata individuale</li> <li>prova prestazionale/simulata di gruppo</li> <li>project work</li> <li>peer review</li> <li>altro (specificare)</li> </ul>	A B C D¹  A B C D  A B C D  specificare eventuali misure di recupero	A B C D

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

#### 4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Competenze	Evidenze a supporto/Modalità di	Scala di	Scala di valutazione
(definite nella Sezione 4.2 del	accertamento	valutazione (Valutazioni	(Valutazione sommativa)
Sezione nz dei		(Valatazioiii	sommativaj

PFI)		intermedie)	
	<ul> <li>colloquio tecnico</li> <li>osservazione on the job</li> <li>prova prestazionale/simulata individuale</li> <li>prova prestazionale/simulata di gruppo</li> <li>project work 2 peer review</li> <li>altro (specificare)</li> </ul>	A B C D  A B C D  A B C D  specificare eventuali misure di recupero	A B C D
	<ul> <li>colloquio tecnico</li> <li>osservazione on the job</li> <li>prova prestazionale/simulata individuale</li> <li>prova prestazionale/simulata di gruppo</li> <li>project work 2 peer review</li> <li>altro (specificare)</li> </ul>	A B C D¹  A B C D  A B C D  specificare eventuali misure di recupero	A B C D

#### 4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale

Competenze	Scala di valutazione
(definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI)	(Valutazione di fine anno formativo/ di ammissione all'esame finale)
	A B C D
	A B C D

#### SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti

(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso
[PRIMA/SECONDA] ANNUALITÀ dal/ al/

# 5.1 Valutazione del comportamento

Criteri e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	Evidenze a supporto	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<ul> <li>note disciplinari</li> <li>ritardi formazione interna</li> <li>ritardi formazione esterna</li> <li>provvedimenti disciplinari</li> <li>altro (specificare)</li> </ul>	5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10

fonte: http://burc.regione.campania.it